



## Procedura per la segnalazione di condotte illecite e la tutela dei segnalanti

(in applicazione del decreto legislativo 165/2001 art. 54 bis)

1. Premessa
2. Finalità e campo di applicazione
3. Definizioni
4. Normativa e documenti aziendali di riferimento
5. Ruoli e responsabilità
6. Oggetto della segnalazione
7. Contenuto della segnalazione
8. Destinatari della segnalazione e modalità di invio
9. Trattamento delle informazioni
10. Verifica della fondatezza della segnalazione
11. Tutela del dipendente che segnala illeciti
  - 11.1. Tutela dell'anonimato
  - 11.2. Sottrazione della segnalazione al diritto di accesso
  - 11.3. Divieto di discriminazione
12. Responsabilità del dipendente che segnala illeciti
13. Monitoraggio
14. Allegati
  - Allegato 1) Glossario
  - Allegato 2) Appendice normativa
  - Allegato 3) Modello per la segnalazione di condotta illecita

## **1. PREMESSA**

Nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative è possibile accorgersi di fatti o condotte illecite. Coloro che segnalano tali fatti o condotte non solo favoriscono una repressione efficace, ma manifestano un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che costituisce, essa stessa, il primo deterrente al fenomeno della corruzione.

Tuttavia, per timore di ripercussioni negative sulla propria posizione, i dipendenti non segnalano queste situazioni agli organi legittimati ad intervenire e quindi, prevedere una tutela specifica, dovrebbe incoraggiare un comportamento civico più virtuoso.

Questa tutela è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (cd. legge anticorruzione) denominato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*

## **2. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento descrive la procedura per segnalare gli illeciti e per tutelare adeguatamente i soggetti che effettuano le segnalazioni.

Le finalità della procedura sono le seguenti:

- fornire indicazioni e strumenti per effettuare le segnalazioni;
- prevedere le modalità per garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante nel rispetto della legge;
- fornire indicazioni sulle forme di protezione da possibili ritorsioni riservate ai soggetti che in buona fede segnalano cattive condotte o comportamenti illeciti;

La procedura si applica a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASP Circondario Imolese (di seguito solo ASP) che intendono segnalare illeciti e a tutti i dipendenti che, con compiti e livelli di responsabilità diversi, intervengono nei procedimenti correlati alle segnalazioni.

## **3. DEFINIZIONI**

Le definizioni dei termini ricorrenti nel testo o comunque ritenuti significativi in relazione alla materia trattata, sono elencate nell'*allegato 1) "Glossario"*.

## **4. NORMATIVA E DOCUMENTI AZIENDALI DI RIFERIMENTO**

La procedura è regolata dall'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla legge anticorruzione richiamata in premessa. Altre disposizioni di riferimento sono le seguenti:

- DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" in particolare articoli 8 e 15;
- Deliberazione Civit 11 settembre 2013, n. 72, approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, in particolare punto 3.1.11 dell'Allegato 1;
- Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)"

L'*allegato 2) "Appendice normativa"* riporta il testo dei principali articoli richiamati, oltre alla descrizione dei principali reati contro la pubblica amministrazione.

I principali documenti aziendali di riferimento sono:

- Deliberazione consiliare n. 69 del 22.12.2015 di nomina del Direttore quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a far tempo dal 01.01.2016;
- Deliberazione consiliare n. 7 del 27.02.2014 di approvazione del "Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori dell'ASP Circondario Imolese", vedere in particolare art. 8;

- Deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2016 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018 e Programma per la trasparenza 2016-2018;

## 5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Per l'applicazione della presente procedura sono stati individuati i seguenti livelli di responsabilità :

SOGGETTO, ORGANO, STRUTTURA	ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Direttore	<ul style="list-style-type: none"><li>- è il responsabile finale dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, compresa l'attuazione delle misure previste nel piano stesso tra le quali rientra la "tutela del dipendente che segnala illeciti"</li><li>- adotta provvedimenti di carattere generale e quelli a lui riservati dalla normativa, conferisce le deleghe per l'adozione degli ulteriori provvedimenti</li></ul>
Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC)	<ul style="list-style-type: none"><li>- nell'ambito della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, prevede le azioni necessarie per attuare la misura di prevenzione del rischio denominata "tutela del dipendente che segnala illeciti";</li><li>- si attiva per la realizzazione della procedura stessa e in particolare:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> riceve e protocolla le segnalazioni, garantendo la riservatezza</li><li><input type="checkbox"/> verifica le segnalazioni pervenute e definisce l'iter successivo</li><li><input type="checkbox"/> in relazione ai profili di illiceità riscontrati, segnala ai soggetti competenti</li><li><input type="checkbox"/> rende noto annualmente il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento</li><li><input type="checkbox"/> predispone, sulla base delle segnalazioni pervenute, eventuali nuove misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione</li></ul></li></ul>
Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)	<ul style="list-style-type: none"><li>- avvia l'azione disciplinare su segnalazione del RPC</li><li>- collabora con il RPC per il monitoraggio dei procedimenti disciplinari conseguenti alle segnalazioni oggetto della presente procedura</li></ul>
Responsabili di Area/Servizio/U.O.	<ul style="list-style-type: none"><li>- avviano l'azione disciplinare su segnalazione del RPC</li><li>- adottano i provvedimenti di loro competenza volti a prevenire o almeno contenere il ripetersi di condotte analoghe a quelle segnalate</li></ul>

## 6. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità da segnalare, ma vengono considerati rilevanti, ai fini della segnalazione, comportamenti che determinano sprechi di risorse pubbliche, irregolarità amministrative, violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti, o che integrano reati, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

Più precisamente possono essere oggetto di segnalazione tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

La segnalazione riguarda situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e possono comprendere, oltre a quanto appreso in ragione dell'ufficio rivestito, anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La segnalazione non riguarda invece rimostranze di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

La segnalazione ha una funzione di allerta; successivamente è l'Azienda a dover approfondire, verificare e segnalare ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

## **7. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo allegato alla presente procedura (*allegato 3*) e reso disponibile dall'Azienda sul proprio sito istituzionale [www.aspcircondarioimolese.it](http://www.aspcircondarioimolese.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili affinché sia possibile procedere alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista dal modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

L'identità del segnalante, acquisita contestualmente alla segnalazione, viene successivamente disgiunta dalla segnalazione stessa, al fine di garantire la riservatezza (vedi punto 9 )

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

## **8. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI INVIO**

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'ASP con le seguenti modalità:

- a) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPC;
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata/personale";
- c) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della corruzione [stefania.dazzani@aspcircondarioimolese.bo.it](mailto:stefania.dazzani@aspcircondarioimolese.bo.it) ; con questa modalità di invio, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPC.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione oggetto della presente procedura, non lo esonera dall'obbligo di denunciare i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale alla competente Autorità giudiziaria.

Resta ferma infatti la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto diverso dal RPC deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC con le modalità dalla stessa definite.

## **9. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**

Ricevuta la segnalazione, il RPC ne cura la registrazione in forma riservata al protocollo dell'ente ed è responsabile della custodia della documentazione pervenuta. Per la successiva trattazione le segnalazioni sono associate ad un codice identificativo; nella documentazione vengono oscurate le

generalità del segnalante e ogni altro elemento identificativo. L'identità del segnalante può essere rivelata solo nelle ipotesi previste dal successivo punto 11.1 (Tutela dell'anonimato).

Il trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il RPC assume anche l'incarico di Responsabile per il trattamento dei dati personali relativi alla presente procedura.

## **10. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

La preliminare verifica sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione è affidata al RPC che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna (richiesta al segnalante di chiarimenti e/o di integrazione di informazioni e documenti, audizione personale e riservata del segnalante, audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati) ed avvalendosi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.).

Sulla base di questa prima valutazione, il RPC può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:

- il Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'adozione dei provvedimenti organizzativi e/o disciplinari di competenza;
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC, per i profili di competenza;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La valutazione del RPC dovrà concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

In considerazione del numero di segnalazioni da trattare, il Responsabile potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti dovranno essere identificati in apposito atto organizzativo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza ed alle stesse responsabilità del RPC.

Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di rafforzare il ruolo di terzietà proprio di questi ultimi nell'ambito dell'eventuale successiva valutazione dei fatti segnalati.

## **11. FORME DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA ILLECITI**

In applicazione dell'art. 54 bis del D.Lgs.165/2001, vengono di seguito definite le modalità per garantire:

- la tutela dell'anonimato
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso
- il divieto di discriminazioni

### **11.1. Tutela dell'anonimato**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui :

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti "*assolutamente indispensabile*" alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Spetta al Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti

disciplinari valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta, come peraltro previsto dalla legge 241/1990. Tale responsabilità grava anche sul Responsabile di struttura qualora, in relazione alla violazione ipotizzata, risulti competente per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'anonimato non è invece opponibile all'Autorità giudiziaria competente ad indagare sui fatti oggetto di segnalazione. Tuttavia, nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

#### 11.2. Sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

La segnalazione del dipendente che segnala illeciti è sottratta al diritto di accesso previsto dall'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della citata legge.

#### 11.3. Divieto di discriminazione

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano dipendenti dell'ASP.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, fatta una preliminare valutazione, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al superiore gerarchico del dipendente autore della presunta discriminazione, affinché valuti:
  - l'opportunità/necessità di misure per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
  - la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione;
- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica il quale valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può altresì darne notizia all'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o a quelle rappresentative presenti nell'azienda.

L'Organizzazione sindacale deve riferire della situazione discriminatoria al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi al Comitato Unico di Garanzia – C.U.G. - che provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

## **12. RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI**

La tutela del dipendente che segnala illeciti trova un limite nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## **13. MONITORAGGIO**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il RPC rende noto annualmente il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento, all'interno della relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14, legge 190/2012.

I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, rappresentano inoltre importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazione) utili per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione e individuare ulteriori azioni di miglioramento.

## **14. ALLEGATI**

Allegato 1) Glossario e acronimi

Allegato 2) Appendice normativa

Allegato 3) Modello per la segnalazione di condotta illecita

## Glossario

Condotta illecita in generale	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo
Responsabilità amministrativo-contabile	Responsabilità che sorge dal danno causato alla Pubblica Amministrazione dal comportamento (azione o omissione) di amministratori e dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni
Illecito disciplinare	Inosservanza degli obblighi assunti con il contratto di lavoro e fissati dalla contrattazione collettiva, dalla legge, dal codice di comportamento. Tale responsabilità comporta l'applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza preavviso)
Illecito penale	L'illecito penale o reato consiste nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la pena, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale. Per le definizioni dei reati ritenuti più rilevanti, in relazione alla materia oggetto del presente manuale, si rinvia all'appendice normativa (All. 2)
Segnalante	Il dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell'ASP Circondario Imolese, compreso il personale delle imprese appaltatrici o a contratto, tirocinanti e volontari
<i>Whistleblower</i>	Termine utilizzato nei paesi anglosassoni per definire colui che, lavorando all'interno di un'organizzazione, si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illecito, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria per porre fine a quel comportamento. Il termine deriva dall'inglese "blow the wistle" (soffiare nel fischietto) e si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o un'infrazione. Il termine whistleblower ha una connotazione positiva, descrive un ruolo che esemplifica una virtù civile.
<i>Whistleblowing</i>	Attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni del whistleblower



## Appendice normativa

<p>D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":</p> <p>- art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introdotto dall'art. 1, comma 51, legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. legge anticorruzione)</p>	<p>1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.</p> <p>2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.</p> <p>3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.</p> <p>4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p>
<p>DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e "Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori dell'ASP Circondario Imolese":</p> <p>- Art. 8, "Prevenzione della corruzione", c. 1</p> <p>Art. 15, "Vigilanza, monitoraggio e attività formative" comma 3</p>	<p>1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, utilizzando il modulo allegato, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.</p> <p>3. ... L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. ...</p>

**Codice penale, Libro secondo (dei delitti in particolare)**

Si elencano di seguito gli articoli relativi ai reati ritenuti più significativi, in relazione alla materia oggetto della presente procedura

Art. 314 Peculato	<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</i>
Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	<i>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</i>
Art. 317 Concussione	<i>Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>
Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione	<i>Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i>
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	<i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</i>
Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere altre utilità	<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</i>
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	<i>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo</i>
Art 323 Abuso d'ufficio	<i>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</i>

<p>Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio</p>	<p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.</i></p>
<p>Art. 353 Turbata libertà degli incanti</p>	<p><i>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</i></p>
<p>Art. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</i></p>
<p>Art. 354 Astensione dagli incanti</p>	<p><i>Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.</i></p>
<p>Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</p>	<p><i>Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;</i></li> <li><i>2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;</i></li> <li><i>3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.</i></li> </ol> <p><i>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</i></p>

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture	<i>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente</i>
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale	<i>Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi</i>
Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio	<i>Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale</i>
Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità	<i>Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione</i>
Art. 368 Calunnia	<i>Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].</i>
Art. 595 Diffamazione	<i>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate</i>

Art. 610 Violenza privata	<i>Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339</i>
Art. 612 Minaccia	<i>Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.</i>
Art. 624 Furto	<i>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625</i>
Art. 640 Truffa	<i>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</i>

<b>Codice di Procedura Penale, Libro quinto (Indagini preliminari e udienza preliminare)</b> <b>TITOLO II - Notizia di reato</b>	
Art. 331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio	<p><i>1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.</i></p> <p><i>2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.</i></p> <p><i>3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.</i></p> <p><i>4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.</i></p>



## Modello per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico

(ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)

I dipendenti e i collaboratori dell'ASP Circondario Imolese che intendono segnalare condotte illecite ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'Azienda debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare attraverso il sindacato i fatti di discriminazione.

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) individuato nella dott.ssa Stefania Dazzani – Direttore dell'ASP e potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la prevenzione della corruzione [stefania.dazzani@aspcircondarioimolese.bo.it](mailto:stefania.dazzani@aspcircondarioimolese.bo.it) che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i caso in cui non è opponibile per legge;

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata/Personale".

### DATI DEL SEGNALANTE

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (ruolo) di servizio attuale	
Unità Organizzativa e sede di servizio attuale	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato	

Incarico (ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Unità Organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto	
Telefono	
E mail	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	
	gg/mm/aaaa	

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:	
--	--

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA	
Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si e' verificato il fatto:	gg/mm/aaaa
Data in cui si e' verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si e' verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto ( <i>Nome, cognome, qualifica, recapiti</i> )	
Area/Servizio/U.O. a cui possa essere riferito il fatto:	
Se "Altro", specificare:	

**Descrizione del fatto:**

--

La condotta è illecita perché:

Se "Altro", specificare:

☐ Allego al presente modulo copia di un documento di riconoscimento

☐ Allego la documentazione a corredo della denuncia (eventuale)

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)